

ATTUAZIONE DELLA L. 241/1990

NORMATIVA REGIONALE

S C H E D E

Firenze, 29 Novembre 1991

a cura di:
- Anna Migliorini

ALL 12

ATTUAZIONE L. 241/90	LIGURIA	UMBRIA
<p><u>Atto di recepimento</u> <u>Status iter</u></p> <p><u>Rilevazione procedure</u></p> <p><u>Programmi attuativi</u></p>	<p>L.R. 6 giugno 1991, n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ambito applicazione: Regione, enti strumentali/dipendenti</p>	<p>L.R. 9 agosto 1991, n. 21 "Prime norme sul procedimento amministrativo"</p> <p>Revisione complessiva dei procedimenti di competenza regionale in vista di una PDL organica</p>

ATTUAZIONE L. 241/90**VENETO****LOMBARDIA**Atto di recepimento
Status iter

Delibera G.R. 21 Giugno 1991 n. 3566
"Legge n. 241/1990. Adempimenti" in B.U. 30.7.91
n. 67
Approvazione schemi procedimento con individuazione di:
a) norma di riferimento
b) atto inizio procedimento
c) tempi espletamento istruttoria
d) responsabile istruttoria
e) atto e termine finale

Delibera G.R. 22.11.1990 n. 1541: responsabile del procedimento e termini del procedimento
- Delibera G.R. 1.10.90: termini procedimenti settore agricoltura/foreste
- Delibera G.R. 22.3.1991 n. 6902: termini procedimenti settore sanità/igiene
PDL "Attuazione del diritto di accesso e di informazione" approvata dalla G.R.

Rilevazione procedure

vedi sopra

in corso

Programmi attuativi

ATTUAZIONE L. 241/90	PIEMONTE	TOSCANA
<u>Atto di recepimento</u> <u>Status iter</u>	Delibera Giunta regionale "Approvazione del Progetto di graduale attuazione della L. 241/90 predisposto dal settore organizzazione e prima determinazione dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 della legge medesima"	Circolare di prima applicazione. Decisione G.R. 27.9.1991 n. 222 in B.U. n. 46/91 Relativa a capi I, II, III della L. 241 (principi, termini, responsabile, partecipazione); parzialmente a capo IV (pareri, accertamenti tecnici, documentazione), nonché a L. 86/90 (omissione di atti d'ufficio) Ambito applicazione: Uffici G.R.
<u>Rilevazione procedure</u>	Prevista nell'ambito del più articolato progetto di graduale attuazione della L. 241/90 suddiviso per anni (fino '94)	Per: a) procedimenti Giunta b) procedimenti Consiglio (documenti interni)
<u>Programmi attuativi</u>	Revisione complessiva dell'attività amministrativa della Regione: - individuazione tipologia procedimenti - analisi funzioni e procedure principali - rilevazione carichi funzionali di lavoro - individuazione indici efficacia prodotti/servizi erogati Predisposizione PDL organica	Predisposizione PDL (decisione G.R. 27.8.90 n. 386)

140

ATTUAZIONE L. 241/90	BASILICATA	MARCHE
<p><u>Atto di recepimento</u> <u>Status iter</u></p> <p><u>Rilevazione procedure</u></p> <p><u>Programmi attuativi</u></p>	<p>PDL. "Disciplina transitoria in materia di procedimento amministrativo" approvata dalla Giunta Ambito applicazione: Regione, Enti strumentali</p> <p>Predisposizione PDL che regoli compiutamente la materia.</p>	<p>PDL "Norme concernenti la democratizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa regionale"</p> <p>PDL "Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale" all'esame della competente commissione. Ambito applicazione: Regione, Enti dipendenti, Enti territoriali</p>

141

ATTUAZIONE L. 241/90

EMILIA - ROMAGNA

Atto di recepimento
status iter

PDL "Prime norme di attuazione della L. Agosto
1990, n. 241 per la disciplina del procedimento
amministrativo"

Non ancora approvato dalla Giunta

Rilevazione procedure

Per:
procedimenti Giunta

Programmi attuativi

Revisione complessiva assetto normativo per
verifica possibili aree di delegificazione
Adozione L.R. per la disciplina ordinaria e generale
del Proc.

ATTUAZIONE L. 241/90

Atto di recepimento
Status iter

Rilevazione procedure

Programmi attuativi

SARDEGNA

L.R. 23 agosto 1990, n. 40: "Norme sui rapporti fra cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa".
Ambito applicazione: aziende autonome, enti regionali, enti o organismi con funzioni delegate o subdelegate dalla Regione

VALLE D'AOSTA

L.R. 6 settembre 1991, n. 59 "Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione"

ATTUAZIONE L. 241/90

SICILIA

TRENTINO ALTO ADIGE

Atto di recepimento
Status iter

L.R. 30 aprile 1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità amministrativa"

PDL "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

al 16.10.91 non ancora approvata dalla G.R. (testo tecnico)

Rilevazione procedure

Programmi attuativi

Ambito di applicazione: Regione, Enti locali, territoriali e/o istituzionali, Enti, Istituti, Aziende dipendenti o sottoposti a controllo, vigilanza ecc.

QUESTIONI SPECIFICHE (norme vigenti)	LIGURIA	UMBRIA
<p><u>Termine</u></p> <p><u>Responsabile</u></p> <p><u>Altri Istituti</u></p>	<p>Rinvio a regolamenti attuativi del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale (entro 1 anno) per disciplina dei singoli tipi e indicazione del termine finale per atto conclusivo, non superiore a 90 gg., ovvero 180 gg. se il procedimento si articola in fasi distinte</p> <p>per fasi e subprocedimenti unità organizzativa: servizio</p> <p>Comunicazione: Raccomandata A.R.</p>	<p>Definizione entro 90 gg. dall'entrata in vigore della L.R., da parte di Giunta e di Enti dipendenti dalla Regione, dei termini per la conclusione dei procedimenti, se non altrimenti disposto.</p> <p>Individuazione dell'U.O. responsabile per ciascun tipo di procedimento da parte di Giunta ed Enti dipendenti; relativa delibera pubblicata su B.U. Possibilità da parte del dirigente Ufficio di sostituzione o di avocazione in caso di ritardo o inadempienza del responsabile procedimento</p> <p>Entro 90 gg. da L.R. regolamento per fissazione criteri e modalità per provvedimenti finanziari e individuazione fattispecie per dichiarazione sostitutiva.</p> <p>Entro 90 gg. da L.R. adozione misure organizzative attuazione diritto accesso</p>

10

QUESTIONI SPECIFICHE
(norme vigenti)

VENETO

Termine

Indicato per ciascun procedimento (da un minimo di 30 gg. a un massimo di sei mesi)

LOMBARDIA

Termine: 180 gg. se non altrimenti previsto

Differenziazione termini (per settori sanità/agricoltura) in relazione a tipo e competenza provvedimento finale, da 30 gg. a 180 gg. . Esempi:

- dirigenti servizio 30/60/90 gg.
- Presidente Giunta regionale/assessori a contenuto non finanziario 90 gg.
- Presidente Giunta regionale/Assessori a contenuto finanziario 120/130 gg.
- Giunta a contenuto non finanziario 120 gg.
- Giunta a contenuto finanziario 140/150 gg.
- organi diversi / altre Amministrazioni: 180 gg. (per atti di competenza di Presidente Giunta regionale / Assessori/Giunta)

Proroga termini per pareri obbligatori

Aumento termini (settori agricoltura/sanita)

30 gg. per domande ricevute dall' 1/6 al 30/6

60 gg. per domande ricevute dall' 1/7 al 31/8

15 gg. per domande ricevute dal 15/12 al 10/1

Responsabile

Servizio

Dirigente servizio o impiegato addetto

QUESTIONI SPECIFICHE
(norme vigenti)

VENETO

LOMBARDIA

Altri istituti

..... segue

Obbligo cartella pratica - Trattamento pratiche secondo ordine cronologico (salvo urgenza motivata)

Sovvenzioni/Criteri: quando sia previsto un piano di riparto - criteri possono essere predeterminati ed indicati nel piano di riparto stesso

QUESTIONI SPECIFICHE (norme vigenti)	PIEMONTE	TOSCANA
<p><u>Termine</u></p> <p><u>Responsabile</u></p>	<p>180 gg. dal deposito istanza o avvio d'ufficio</p> <p>dirigenti di settore che possono assegnare ad altri dirigenti (o funzionari con VIII q.f.) la responsabilità di eventuali fasi del procedimento</p>	<p>Rinvio ad atto della Giunta regionale non sottoposto a controllo; possibilità che venga stabilito un termine anche per subprocedimenti; per gli atti di competenza del Consiglio regionale il termine è riferito all'approvazione della proposta della Giunta regionale; in attesa il termine è di 60 gg.; termine autonomo 30 gg. per pubblicazione sul B.U.; obbligo per gli uffici di trasmettere alla Giunta regionale le proposte di atto almeno 30 gg. prima della scadenza del termine.</p> <p>- richiesta chiarimenti da parte della Commissione di controllo: nuovo termine di 60 gg. per la risposta; obbligo comunque conclusione iter con decisione Giunta regionale nel termine, qualora non si intenda controdedurre.</p> <p>Unico per tutto il procedimento; possibilità individuazione (con atto Giunta regionale) responsabilità distinti per fasi; unità organizzativa: Servizio (la Giunta regionale può individuare U.O.C./U.O.O.); il dirigente può attribuire respons. a funz. di VIII q.f. o in casi particolari di VII; funzioni di impulso anche quando l'atto è stato trasmesso all'organo politico per l'approvazione;</p>

143

QUESTIONI SPECIFICHE
(norme vigenti)

PIEMONTE

TOSCANA

Altri Istituti

Transitoriamente le Segreterie di settore indirizzano le richieste di informazione degli utenti agli uffici preposti secondo le direttive del responsabile di settore

.... segue

l'attività del respons. prosegue anche nella fase consiliare per gli atti di competenza Consiglio regionale su proposta Giunta regionale, salvo che il Consiglio regionale individui un suo responsabile.

Acquisizione d'ufficio degli atti solo per documenti già in possesso della Regione Toscana o per fatti/stati/ qualità che la stessa è tenuta a certificare.

Limitazione obbligo comunicazione ulteriore rispetto a eccezioni ex L. 241, quando non vi sia esigenza di partecipazione di terzi:

- mancanza interessi di terzi (es. rinnovo organi)
- atti non autoritativi (determinazione stipendi, indennità, designazioni)
- procedimenti non discrezionali semplici (es. certificazioni, attestati)

comunicazione per posta ordinaria

obbligo di motivazione per tutti gli atti che esprimono una decisione, anche se trattasi di atti non conclusivi del procedimento

indicazione autorità a cui è possibile ricorrere: solo ricorsi amministrativi

omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.P.; L. 86/1990) Interpretazione ed istruzioni agli uffici.

QUESTIONI SPECIFICHE
(norme vigenti)

SICILIA

SARDEGNA

Termine

Obbligo di esaminare atti secondo preciso ordine cronologico
Comunicazione da parte del dirigente U.O. ogni 30 gg. al capo dell'Amministrazione elenco provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o istruttoria

Determinazione da parte del Presidente Giunta regionale o Assessori, sentito il coordinatore generale, del termine per ciascun tipo di procedimento, ove non disposto per legge, regolamento o programma.

Responsabile

Entro 3 gg. lavorativi dalla definizione istruttoria trasmissione da parte del responsabile procedimento della propria proposta all'organo competente per adozione provvedimento finale entro i successivi 10 gg.

L'unità organizzativa competente per materia conduce e istruisce il procedimento (coord. del Servizio); provvede ad assegnare a sè o ad altro addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria; propone il personale necessario - Se non competente all'adozione atto, trasmette all'organo competente che adotta il provvedimento entro 30 gg. successivi alla conclusione dell'istruttoria, con obbligo di motivazione se intende discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

Nell'ipotesi di procedimenti che coinvolgono più uffici dell'amministrazione, la Giunta regionale determina con motivata deliberazione, sulla base del principio di competenza prevalente, l'ufficio responsabile, l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine di conclusione.

... segue

150

6

QUESTIONI SPECIFICHE (norme vigenti)	SICILIA	SARDEGNA
<p><u>Altri Istituti</u></p>	<p>Semplificazione: indizione della conferenza dei servizi normalmente anche nell'ipotesi di acquisizione di concerti, nulla-osta, assensi; obbligo di motivazione da parte dell'organo consultivo del mancato rispetto dei termini; istituzione registro opere pubbliche; entro 6 mesi adozione misure organizzative attuazione diritto accesso; istituzione commissione per l'accesso con compiti consultivi di vigilanza, di studio; obbligo di identificazione dipendenti addetti servizio con utenti e di rilascio ricevuta documenti prodotti.</p>	<p>..... segue</p> <p>Sancito principio di contrattualità Sul contraddittorio: diritto di assistere personalmente o mediante rappresentante ad ispezioni e accertamenti; diritto di chiedere di essere ascoltati su fatti rilevanti ai fini della decisione. Prevista istruttoria pubblica. Conferenza dei servizi obbligatoriamente indetta nell'ipotesi di acquisizione di intese, concerti, assenti di altri uffici dell'amministrazione regionale. Previsti accordi normativi e accordi sostitutivi di provvedimenti sanzionatori.</p>

151

QUESTIONI SPECIFICHE
(p. d. l.)

BASILICATA

MARCHE

Termine

60 gg. dal deposito istanza o avvio d'ufficio;
Se il proc. si articola in fasi 60 gg. per fase

Determinazione da parte della Giunta regionale:
- termine per conclusione (per tipo proc.)
- termine intermedio nel caso in cui competente all'adozione è organo diverso
- termine intermedio nel caso di coinvolgimento altre amministrazioni in materia di competenza regionale
- termine intermedio nel caso di competenza di enti o aziende dipendenti;
Determinazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale:
termini finali e intermedi per i procedimenti consiliari
30 gg. nel caso di adempimento di atti di commissioni consiliari nel corso di procedimenti
Termine residuale: 90 gg. finale - 60 gg. intermedio (per resp. proc.)

Responsabile

Se non competente ad adozione atto, trasmette fascicolo almeno 15 gg. prima scadenza termine

Individuazione:
da parte della Giunta regionale per ciascun tipo di procedimento del servizio responsabile;
da parte del Dir. servizio del responsabile singolo procedimento
Rinvio ad altra L.R. (30/90) per compiti-funzioni responsabile procedimento

... segue

152

QUESTIONI SPECIFICHE
(p. d. l.)

BASILICATA

MARCHE

Altri Istituti

Particolarità
Manualistica codificazione struttura procedimento

... segue

Predeterminazione criteri provvedimenti finanziari da parte di Consiglio regionale e Giunta regionale secondo rispettive competenze nel caso di piani e programmi; competenza Giunta regionale per provvedimenti attuativi;

Individuazione da parte Giunta regionale per ciascun servizio ufficio ricevimento pubblico, visione atti etc.;

Rinvio a singole L.R. per individuazione casi di accordo sostitutivo provv.

Accordi organizzativi - competenza del Pres. Giunta regionale.

Oltre alla pubblicazione nel B.U., individuato ufficio presso Gabinetto G.R. e U.P. del C.R. per consultazione atti.

**QUESTIONI SPECIFICHE
(p. d. l.)**

EMILIA ROMAGNA

LOMBARDIA

Termine

- a) 150 gg. proc. C.R.
- b) 120 gg. proc. G.R.
- c) 90 gg. proc. Pres. G.R. o Ass.
- d) 60 gg. proc. dirigente
più 30 gg. per provv. con rilevanza contabile.

Responsabile

Dirigente responsabile servizio competente;
se non competente all'adozione dell'atto, trasmette fascicolo almeno 20 gg. prima della scadenza del termine per provvedere o 30 gg. prima nell'ipotesi di proc. di comp. del Consiglio
Nell'ipotesi di proc. in gestione successiva di più servizi il resp. della fase iniziale rimane il referente per l'esterno, nonchè il coordinatore dell'intera attività procedimentale ("Autorità Guida")

Altri Istituti

Accesso: il diritto non si estende alle note ad uso interno, alla corrispondenza tra uffici ed agli altri atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, generali, di pianificazione, di programmazione.
Possibilità convenzioni con associazioni e privati per accesso continuativo (trasmissione periodica)
Possibilità intervento Difensore civico.

QUESTIONI SPECIFICHE
(p. d. l.)

VALLE D'AOSTA

TRENTINO ALTO ADIGE

Termine

Sarà stabilito dalla G.R.

determinazione: rinvio atti organi (in attesa: 90 gg.)

Responsabile

Rinvio ad atto G.R. per individuazione U.O. responsabile (salvo quanto già previsto in leggi o regolamenti).

Il responsabile l'U.O. competente può assegnare la responsabilità a funzionario addetto, il quale ha la responsabilità piena ed esclusiva della conduzione del procedimento; tuttavia il responsabile U.O. può in ogni momento richiamare a sè la responsabilità del proc.

Altri Istituti

La concessione di vantaggi economici per attività d'impresa, per società con fatturato superiore a 2 miliardi è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese del soggetto richiedente da parte di un revisore iscritto nell'albo dei dottori commercialisti

Accesso: ricorso gerarchico al Presidente G.R. contro diniego; funzione di vigilanza attribuita a commissione consiliare permanente, la quale redige relazione annuale trasmessa al C.R.

Identificazione: per dipendenti a diretto contatto col pubblico obbligo esposizione cartello da tavolo con nome e qualifica ovvero cartellino riconoscimento

Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'Amministrazione può procedere ad attività istruttoria non prevista dalla legge qualora vi sia il consenso dell'istante.

Comunicazione per lettera; per Raccomandata AR o notifica quando indispensabile prova; consegna a mano con sottoscrizione di chi si presenti personalmente.

Esclusione accesso nella fase preparatoria di atti normativi, generali, di programmazione, tributari

Autocertificazione

LEGGI REGIONALI

UMBRIA

L.R. 9.8.91 n. 21
"PRIME NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"

Impostazione: disciplina transitoria su termine, responsabile proc., comunicazione avvio proc. ecc., in attesa di L.R. di disciplina complessiva dei proc. di competenza regionale.

LIGURIA

L.R. 6.6.91 n. 8
"NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Impostazione: legge largamente riprodotiva della 241/90

SARDEGNA

L.R. 22.8.90 n. 40
"NORME SUI RAPPORTI TRA CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA"

Impostazione: L.R. coeva alla 241/90: si rifà al progetto Nigro (prevista istruttoria pubblica, accordi normativi, contraddittorio orale ecc.)

VALLE D'AOSTA

L.R. 6.9.91 n. 59
"NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI AUTOCERTIFICAZIONE"

Impostazione: fedele alla 241/90.

Particolarità: accesso (identificazione funzionari, vigilanza commissione consiliare con relazione annuale consiglio, ricorso a Pres. Giunta).

SICILIA

L.R. 30.4.91 n. 10
"DISPOSIZIONI PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA"

Impostazione: fedele alla 241/90.

Particolarità: (obbligo di esaminare atti secondo ordine cronologico, comunicazione ogni 30 gg. al capo dell'Am. elenco provv. definiti e/o in corso di definizione, e/o istruttoria, istituzione registro opere pubbliche, commissione per l'accesso).

DELIBERE DI GIUNTA/CIRCOLARI

LOMBARDIA

3 DELIBERE DI GIUNTA:
1 GENERALE SU TERMINI E RESPONSABILE
2 DI SETTORE (AGRICOLTURA E SANITA') SUI TERMINI

Impostazione: fedele alla 241.

Particolarmente dettagliata la disciplina del termine, specificato in relazione ai soggetti competenti.

Particolarità: nei piani di riparto la predeterminazione dei criteri per le sovvenzioni è contenuta nei piani stessi.

PIEMONTE

1 DELIBERA DI GIUNTA

Approvazione di un progetto di graduale attuazione della 241/90 (redatto per anni); disciplina transitoria su termine, responsabile e trasparenza.

In prospettiva: predisposizione L.R. organica.

TOSCANA

CIRCOLARE DI I APPLICAZIONE

Impostazione: descrittiva e di istruzione agli uffici su aspetti applicativi: (termini, responsabile, partecipazione, omissione atti di ufficio).

In prospettiva: predisposizione L.R. organica.

VENETO

DELIBERA DI GIUNTA LEGGE 241/90. ADEMPIMENTI

Approvazione schemi procedimento con individuazione di (oltre all'oggetto del singolo procedimento):

- norma di riferimento
- atto inizio proc.
- tempi istruttoria
- responsabile istruttoria
- atto e termine finale.

PROGETTI DI LEGGE

EMILIA-ROMAGNA

"PRIME NORME DI ATTUAZIONE DELLA L. 241/90"

Non ancora approvato da G.R..

Impostazione: Disciplina transitoria su termine, responsabile del proc., comunicazioni ai sogg. interessati, nonché regole per i proc. ad oggetto finanziario e per le ipotesi di proc. gestiti in sequenza successiva da più servizi.

In prospettiva: predisposizione L.R. organica.

BASILICATA

"DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO"

Approvato da G.R..

Impostazione: disciplina transitoria, in attesa della predisposizione di una legge organica, su termine e responsabile.

Particolarità: art. 2 dedicato alla definizione e descrizione della struttura del procedimento.

MARCHE

"NORME CONCERNENTI LA DEMOCRATIZZAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA REGIONALE"

"NORME CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SULLA TRASPARENZA
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGIONALE"

All'esame della Commissione Consiliare.

Impostazione: fedele alla 241/90.
Dettagliata disciplina sui termini del procedimento.

Particolarità: individuati uffici presso gabinetto G.R. e Uff. di Presidenza del C.R. per consultazione atti.

REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE

"NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"

Non ancora approvato da G.R.
In atto consultazioni con comuni e forze sociali.

Impostazione: fedele alla 241/90.

Particolarità: facoltà per l'Ann. di procedere ad attività istruttorie non previste dalla legge nei proc. ad iniziativa di parte, qualora vi sia consenso della parte.

LOMBARDIA

"ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO
E DI INFORMAZIONE"

Approvata da G.R.

Impostazione: fedele alla 241/90 con alcuni spunti innovativi in materia ambientale e in materia di conoscibilità (informazione) dell'attività regionale all'esterno.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
SERVIZIO LEGISLATIVO E STUDI

Sul versante giurisprudenziale l'applicazione della legge 241/90 non ha ancora prodotto un contenzioso rilevante, dovendo alcuni istituti trovare ulteriore svolgimento in atti normativi o amministrativi.

Al momento, si ha conoscenza di: un ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Liguria (n. 31 del 14 maggio 1991, in G.U. n. 24 del 19/6/1991) e tre sentenze di giudici amministrativi di 1° grado.

Il conflitto sollevato dalla Liguria investe la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica (n. 72741/7463, in data 14 marzo 1991), con la quale si invitano le Regioni ad "inviare elementi utili alla identificazione dei procedimenti oggetto delle rispettive competenze" rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 19 e 20, (inizio di attività su denuncia o per silenzio-assenso) e si stabilisce un termine, scaduto il quale "ogni Amministrazione sarà ritenuta consenziente".

La Regione contesta il potere statale di regolamentare la materia - sia pure attraverso l'intervento collaborativo regionale - assumendo che rientra nella totale competenza delle Regioni ordinarie regolare il procedimento amministrativo (ivi compreso quello attinente all'applicazione dei richiamati artt. 19 e 20), fermo restando il limite dei principi fondamentali contenuti nella stessa legge 241.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
SERVIZIO LEGISLATIVO E STUDI

(2)

Le sentenze dei T.A.R. si occupano del diritto di accesso e di informazione.

Con la prima (del T.A.R. Lazio 21/3/91 n. 392), si nega l'operatività dell'intera normativa dell'art.22, se prima non intervengono i decreti governativi che delineino compiutamente i caratteri, i limiti e le condizioni di esercizio del diritto di accesso (ex art. 24), così come previsto dal successivo art. 31.

Ne consegue che, in carenza di detti decreti, sussiste anche una pregiudiziale di tipo processuale ai fini della esperibilità del ricorso previsto dal 5° comma dell'art. 25.

Più articolate e orientate verso posizioni garantistiche le altre due decisioni del T.A.R. della Lombardia - Sez. Brescia (26 marzo 1991 n.268) e di quello della Sicilia - sede Catania, Sez. II^a (9 aprile 1991, n. 118).

Ambedue concordano con la precedente interpretazione, rilevando che le disposizioni dell'art. 22 contengono solo regole e principi e non una disciplina completa, sotto il profilo sostanziale, del diritto di accesso, con la variante (del T.A.R. Lombardia) di spostare il discorso dalla "inammissibilità" all'"infondatezza" del ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, non sussistendo ancora il diritto in questione.

Diversa tuttavia è la conclusione dei due gravami, in quanto non chiamano in causa il diritto di accesso



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
SERVIZIO LEGISLATIVO E STUDI

(3)

e di informazione spettante ai soggetti di cui all'art. 22, bensì l'analogo diritto previsto dal precedente art. 10 della legge 241 (T.A.R. Lombardia) o da altre normative specifiche (art. 14 c. 3° della legge n. 349/86, per il T.A.R. Sicilia).

Infatti per i giudici lombardi le forme di partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 10 della l. 241 - che, vale la pena ricordarla, hanno un contenuto più ampio, in quanto la partecipazione stessa si estrinseca nella visione degli atti anche "endoprocedimentali", e nella presentazione di memorie e documenti - non abbisogna di ulteriori specificazioni regolamentari, sicché contro il disconoscimento di tale diritto può essere già proposto ricorso, secondo il "rito abbreviato", contemplato dal successivo art. 25, quinto comma, a prescindere dalla emanazione dei sopradetti decreti governativi.

Per analogo percorso si sviluppa il ragionamento del T.A.R. siciliano, chiamato a pronunciarsi su un caso di rifiuto di un'Amministrazione comunale di fornire ad un cittadino informazioni in materia ambientale, ai sensi dell'art. 14 della l. 349/86.

Detta facoltà del cittadino, com'è noto, trova fonte legittimante nella stessa legge n. 349, e si configura come un diritto soggettivo pubblico, immediatamente azionabile, in quanto la stessa legge si pone in rapporti di specialità rispetto alla normativa generale sul diritto di accesso introdotta dalla successiva legge 241.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
SERVIZIO LEGISLATIVO E STUDI

(4)

In entrambi le sentenze si colgono comunque taluni passaggi interessanti ai fini dell'interpretazione di altri profili della l. 241.

La prima affermazione riguarda, come accennato, l'estensione delle norme processuali di cui all'art. 25 oltre le ipotesi contemplate dal Titolo V° della legge (nel quale si situa lo stesso art. 25); infatti la speciale tutela giurisdizionale (ricorso al T.A.R. con "rito abbreviato") copre anche altre ipotesi di diritto di accesso o di diritto all'informazione, che trovino fondamento nella medesima legge n. 241 (è il caso dell'art. 10) o in altre specifiche normative (come per il citato art. 14 della legge 349/86 in tema di ambiente o per l'art. 25 della legge 816/85, poi ripreso e sviluppato dall'art. 7 della legge di riordino delle autonomie n. 142/90).

Ciò comporta che laddove il diritto di accesso poggia su una disciplina sostanziale compiuta (come nel caso del citato diritto all'informazione ambientale) esso crea una posizione di diritto soggettivo immediatamente tutelabile in via giurisdizionale e obbliga, nel contempo, l'Amministrazione a consentirne il pieno esercizio.

La seconda precisazione (del T.A.R. Lombardia) chiama in causa l'art. 8 della legge 241 a mente del quale l'Amministrazione, nel dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, deve indicare, tra l'altro, l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti, oltre che il responsabile del procedimento.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
SERVIZIO LEGISLATIVO E STUDI

(5)

In mancanza di tali specifiche e obbligatorie indicazioni, soccorre la disciplina generale contenuta nell'art. 25, 2° comma, in base alla quale per Amministrazione destinataria della richiesta di esibizione dei documenti si intende quella che "ha formato" o, alternativamente, quella che "detiene stabilmente" il documento.

Altri spunti di riflessione cui dà adito la giurisprudenza commentata attengono:

- alla immediata applicabilità della normativa sul generale diritto di accesso anche alle Regioni differenziate, a prescindere dal termine (di un anno) previsto dall'art. 29 per l'adeguamento del loro ordinamento alle norme fondamentali contenute nella stessa legge n. 241;

- alla quantità e qualità dei limiti che possono essere posti dai decreti governativi per comprimere il diritto di accesso; detti limiti infatti dovrebbero, di regola, essere riferiti a doveri costituzionali, eppertanto essere ricollegati alla tutela di pochi rilevanti interessi che potrebbero essere lesi gravemente una conoscenza generalizzata dei documenti (a parte il segreto di Stato e quelli industriali e commerciali).

RAPPORTI TRA LA LEGGE 142 SULLE AUTONOMIE LOCALI
E LA LEGGE 241 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

a cura della
Dott.ssa Rosa Maria VALVO
(Consiglio regionale della Liguria)

Nel 1990 a breve distanza di tempo l'una dall'altra sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale due leggi di grande importanza per quanto riguarda il diritto di accesso che fino a tale data rappresentava una manchevolezza del sistema.

La prima legge ad occuparsi di diritto di accesso è la legge 8 giugno 1990 n. 142 contenente la riforma delle autonomie locali che afferma solennemente all'articolo 7 comma 3 che "tutti gli atti dei comuni e delle province sono pubblici" e può considerarsi un'anticipazione della seconda riguardante il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990 n. 241) nella quale per la prima volta vengono disciplinati in maniera omogenea ed unitaria oltre al procedimento amministrativo, il diritto di accesso e i rapporti fra il cittadino e la P.A.

Vediamo in questo breve esame di evidenziare quanto le due leggi hanno in comune, in che cosa si differenziano gli istituti da esse contemplati e, per ultimo vediamone l'applicabilità.

I punti di contatto fra le due leggi attengono in particolare: al responsabile del procedimento, alle tematiche degli accordi, alle conferenze di servizio, ai pareri obbligatori e al diritto di accesso.

Per quanto riguarda il responsabile del procedimento l'art. 7 della l. 142 prevede che sia il regolamento ad individuare nell'ambito delle norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili del procedimento. Nella 241 tale figura è disciplinata più dettagliatamente però con una tecnica diversa infatti si stabilisce che "le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare l'unità organizzativa responsabile dopo di che il dirigente assegna il provvedimento ad un soggetto che viene ad essere considerato responsabile. Tale diversa impostazione non comporta però un'antinomia perchè nulla vieta alla 241 in quanto legge generale del settore di stabilire il principio della individuazione del responsabile del procedimento le cui modalità operative sono poi dalla legge 142 demandate ai regolamenti.

Gli accordi fra amministrazioni sono previsti in generale dall'articolo 15 della 241 che stabilisce che ad essi si applichino le disposizioni di cui all'art. 11 e cioè i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, e nella legge 142 trovano una disciplina più puntuale nell'istituto delle convenzioni di cui all'articolo 24 fra comuni e province "per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati", e negli accordi di programma di cui all'art. 27 per "quegli interventi che richiedono l'azione integrata di comuni, province e regioni. Per cui il rapporto tra le due leggi fa sì che gli accordi fra enti pubblici non si esauriscano solo a livello politico

nell'ambito dei rapporti pre-giuridici fra gli enti pubblici.

Più numerose sono le differenze che attengono principalmente a tre temi: la partecipazione al procedimento, i pareri e il diritto di accesso e pongono alcuni problemi di coordinamento.

Per quanto riguarda la partecipazione sembra esserci una non perfetta coincidenza tra la categoria dei "soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (art. 7 comma 1 l. 241) e gli "interessati" di cui all'art. 6 comma 2 della l. 142 perchè si potrebbe ritenere che nel primo caso si ricomprendano tutti i soggetti nei confronti dei quali l'atto è destinato a produrre effetti sia favorevoli che sfavorevoli mentre la categoria dei soggetti interessati sembra ricomprendere solo questi ultimi. Per cui sembrerebbe che nella legge sul procedimento sia prevista la partecipazione di qualunque soggetto che ritenga di essere interessato, mentre la legge sulle autonomie locali prevede solo la partecipazione dei diretti interessati colpiti dal provvedimento. Peraltro nonostante la diversità di impostazione, le norme dettate dalla l. 142 attribuiscono agli enti locali un potere di normazione sul tema e non c'è dubbio che il comune o la provincia nell'ambito della propria autonomia possano introdurre forme di partecipazione analoghe a quelle previste dalla 241 che hanno carattere di disciplina del tema.

Per quanto riguarda i pareri bisogna dire che profonde differenze vi sono tra l'art. 50 della l. 142 e gli artt. 16 e 17 della l. 241. In primo luogo diverso è il termine entro cui le amministrazioni devono esprimere i pareri obbligatori. Secondo l'articolo 50 "sessanta giorni a meno che dalla legge non sia prescritto un termine inferiore"; secondo gli artt. 16 e 17 "novanta giorni fatti salvi i termini diversi fissati da leggi o da regolamenti". Comunque diversa sembra la ratio ispiratrice delle due norme. Le fattispecie disciplinate dagli artt. 16 e 17 sembrano abbracciare per intero quella dell'art. 50 giacchè quest'ultima riguarda i pareri "delle amministrazioni statali .. delle regioni e di ogni altro ente da richiedersi ad opera degli enti locali ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o altre attività" mentre gli artt. 16 e 17 concernono i casi in cui "debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo" o "debbano essere acquisite valutazioni tecniche di organi o enti appositi". Inoltre, il decorso infruttuoso del termine, produce effetti diversi. Infatti l'art. 50 della l. 142 prevede che se l'organo richiesto non esprime il parere entro il termine di cui sopra l'ente prescinde dal parere mentre l'art. 16 comma 2 della l. 241 prevede che è in facoltà dell'amministrazione procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere e che non può sorvolarsi sul parere quando questo deve essere

rilasciato da "amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e alla salute dei cittadini".

Riguardo alla conferenza dei servizi differenze vi sono tra l'art. 14 della legge 241 e l'art. 27 della l. 142. Quest'ultima infatti prevede il "consenso unanime delle amministrazioni interessate" (art. 27 c. 4) mentre la legge sul procedimento prevede che "si considera acquisito il parere dell'amministrazione che regolarmente convocata non si presenta o che partecipa tramite un rappresentante privo della competenza e nemmeno comunica il proprio motivato dissenso".

Per quanto riguarda il diritto di accesso la disciplina introdotta dalla l. 241 appare più omogenea ed esaustiva di quella contenuta nella 142. Infatti non si può fare a meno di notare che le due leggi usano dizioni diverse seppure coincidenti nel loro significato normativo. L'art. 7 comma 4 della legge sulle autonomie locali fa riferimento alla locuzione "atti amministrativi", mentre l'art. 22 comma 1 della l. 241 si riferisce ai "documenti amministrativi" per cui rientrano in tale espressione tutte quelle rappresentazioni materiali di manifestazione di volontà, di conoscenza, ecc. provenienti dalla P.A. o da terzi, o detenute dalla P.A. e utilizzabili ai fini dell'attività amministrativa. Quindi ricadono nell'art. 22 della l. 241 anche gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale di cui all'art. 7 comma 4 della l. 142. Quanto al profilo soggettivo dell'accesso mentre la legge 142 fa riferimento ai "cittadini singoli e associati" (art. 7 comma 4), la l. 241 (art. 22 c. 1) fa riferimento a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante" per cui è tale da abbracciare oltre i cittadini singoli e associati anche gli stranieri, gli apolidi, le persone giuridiche ecc. Vi sono poi sempre con riferimento al diritto di accesso, delle differenze di carattere applicativo. Infatti mentre nella l. 142 è prevista solo un'esclusione temporanea discendente da una dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia quando l'esibizione "possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese" (che quindi permane finchè permangono le esigenze di segretezza che la legge intende salvaguardare); nella legge 241 viene sancito, similmente a quanto previsto nella 142, il principio della piena consultabilità degli atti fatta eccezione per i documenti che devono rimanere riservati per la salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti.

Si deve osservare come l'esigenza di tutela della riservatezza, nella l. 142 comporta solo la differibilità dell'accesso mentre nella l. 241 impedisce ai cittadini la consultabilità del documento; fatta eccezione per quei documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici che sono esclusi dal divieto di consultazione.

Nell'art. 7 della l. 142 si prevede che con successiva normativa

regolamentare si potrà integrare il dettato normativo; per cui il comune e la provincia potranno individuare le fattispecie in cui la suddetta tutela appare prevalente; e ai sensi dell'art. 24 della l. 241 le singole amministrazioni hanno l'obbligo di "individuare con regolamento le categorie di documenti da esse formati o rientranti nella loro disponibilità e sottratti all'accesso per le esigenze di cui sopra". Tale norma quindi costituisce per i comuni e le province un ulteriore aspetto della normativa di dettaglio che potrebbe essere quindi meno incisiva (e cioè prevedere meno esclusioni) di quella demandata ai regolamenti governativi di cui all'art. 24 comma 2 della l. 241 che stabiliranno in dettaglio quali sono le modalità per l'esercizio del diritto di accesso.

Per quanto riguarda la disciplina e le modalità del rilascio di copie entrambe le leggi concordano sulla possibilità di estrarre copia però divergono su alcuni aspetti. L'art. 7 della l. 142 demanda al regolamento la disciplina del rilascio di copie previo il "pagamento dei soli costi" per cui la P.A. ha anche qui un'ampia discrezionalità dovendosi intendere con tale espressione i costi di riproduzione e comunque le spese d'ufficio. Mentre per l'articolo 25 comma 1 della l. 241 il rilascio di copie è subordinato soltanto al "rimborso del costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché diritti di ricerca e di visura".

Il diritto di informazione viene considerato dalle due leggi in modo che può sembrare diverso nel senso che ai sensi dell'art. 7 della l. sulle autonomie locali è il regolamento comunale o provinciale ad "assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, dei progetti e dei provvedimenti che li riguardano"; mentre gli articoli 12 e 26 della legge sul procedimento prevedono la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti e secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti "dei criteri e delle modalità alle quali le amministrazioni devono attenersi nella concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati" nonché "le direttive, i programmi, le istituzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di una pubblica amministrazione o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse".

Fin qui l'analisi sul piano strettamente giuridico; vediamo ora di esaminare alla luce di quanto detto più sopra e data l'infelice formulazione dell'art. 23 della l. 241, che si riferisce solo alle "amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi", se la l. 241 è

applicabile agli enti locali e in che rapporto si pone con la legge sulle autonomie locali che direttamente li riguarda.

Dai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato risulta una dichiarazione del Ministro Gaspari secondo il quale l'espressione "enti pubblici" intende ricomprendere anche le regioni e gli enti locali e in un passo della circolare Gava emanata all'indomani dell'approvazione della legge 142 risulta che le disposizioni delle due leggi sono perfettamente coerenti fra loro ma questo, come abbiamo visto più sopra, non è sostenibile e le due normative pongono senza dubbio dei problemi di coordinamento.

Si tratta di vedere in presenza di entrambe le normative quale normativa prevale per gli enti locali visto che la l. 142 riconosce a questi ultimi il diritto di dettare nelle materie della 241 delle norme statutarie regolamentari e quindi vedere se gli statuti e i regolamenti possano prevedere una disciplina più estesa di quella che la legge 142 gli consente e tale da abbracciare quella della 241; oppure più ristretta di quella della 241 e ancora quale disciplina si applica quando ci troviamo di fronte alla l. 142 che assicura un qualcosa di più rispetto a quello che è garantito dalla 241.

Escluso tra le due leggi un rapporto di abrogazione per il principio della successione della legge nel tempo perchè tale principio trova applicazione solo quando la successiva legge intervenuta regola la stessa materia; e questo non può certo affermarsi giacchè differenti sono i disposti normativi delle due leggi e perchè sebbene la 241 si connota come legge organica in una determinata materia non sembra manifestare l'intento di dettare una disciplina esaustiva che voglia escludere ogni altra preesistente normativa. Escluso anche il criterio della legge speciale che secondo taluni peraltro sarebbe perfettamente applicabile e varrebbe a far prevalere la l. 142 sulla 241 perchè la legge 142 è una legge speciale avente come oggetto la disciplina di soggetti ai quali in base all'art. 128 Cost. è riconosciuto il carattere di enti autonomi. Poichè nell'interpretazione bisogna in primo luogo seguire la strada dell'armonizzazione interpretativa e interpretare le due leggi con riferimento al criterio della conservazione e non dell'abrogazione cercando un contemperamento fra i disposti normativi fin dove questo sia possibile e far ricorso al criterio della legge speciale solo in casi estremi di incompatibilità fra uno e l'altro e cioè quando le ragioni della specialità appaiono particolarmente forti. Si può ritenere che poichè la legge 142 fissa solo pochi e fondamentali principi residua spazio per integrare tale disciplina con le norme contenute nella l. 241 che assicurano un minimo comune denominatore che comunque deve essere garantito. Se gli statuti o la 142 prevedono qualcosa di più rispetto a questo (minimo) prevalgono, e lo stesso è da

dirsi se vi è antinomia fra le norme statutarie o quelle della legge 142 che assicurano un maggiore accesso o una maggiore partecipazione o una maggiore informazione perchè appunto la 241 assicura solo un criterio minimo di garanzia che quindi non prevale certamente su quanto già previsto da una normativa preesistente, (leggi 142) o da uno statuto che rappresenta la massima espressione di autonomia dell'ente pubblico.

Venendo ora ad esaminare in particolare l'applicazione che dei principi più sopra evidenziati è stata data negli Statuti comunali si può dire che la conclusione cui siamo pervenuti e cioè di integrazione delle due normative è pienamente confermata.

In generale come era anche logico presumere, non vi sono grossi confronti da fare nè tanto meno delle novità di particolare interesse che forse ci possiamo aspettare invece dai regolamenti cui gli Statuti demandano la disciplina di dettaglio in molte materie. Data la composizione del Gruppo di lavoro ho esaminato gli Statuti dei Comuni capoluoghi dei componenti. Devo inoltre dire che l'analisi non è articolata per Comune ma per istituti.

Per quanto riguarda la partecipazione al procedimento nell'art. 37 dello Statuto del Comune di L'Aquila si ripete quanto previsto dall'art. 22 c. 1 della l. 241. E' prevista cioè la partecipazione di chiunque sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante e nell'art. 79 dello Statuto del Comune di Firenze si prevede che possa partecipare al procedimento "chiunque abbia interesse anche di mero fatto" nonchè i soggetti di cui all'articolo 9 della l. 241 analogamente a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto del Comune di Genova che rinvia al regolamento (che deve essere emanato entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto) la disciplina dei casi, delle forme e dei tempi dell'intervento.

Nell'articolo 11 dello Statuto del Comune di Bologna si prevede inoltre che il regolamento disciplinerà i casi in cui gli interessati "hanno diritto di essere ascoltati dal responsabile del procedimento, di assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento; di essere sostituiti da un rappresentante".

I soggetti titolari del diritto di partecipazione sono, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di Bari e dell'art. 3 dello Statuto di Bologna:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- i cittadini residenti non ancora elettori che abbiano compiuto il 16°

anno di età;

- i cittadini non residenti che esercitano nel Comune la loro attività di studio e di lavoro;

- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune facendo intendere in tal modo che si è fatto riferimento all'art. 22 della 241 ("chiunque vi abbia interesse") e non all'art. 7 della legge sulle autonomie che parla di "cittadini singoli e associati".

Sul diritto di informazione e di accesso gli artt. 5 dello Statuto di Bari e 36 dello Statuto dell'Aquila ripetono quanto affermato dall'art. 7 della l. 142 riguardo al divieto temporaneo di esibizione; mentre l'art. 8 dello Statuto di Bologna contiene un'affermazione di principio secondo cui "l'informazione è la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini".

Nello Statuto del Comune di Bari e in quello dell'Aquila si prevede inoltre l'istituzione di un ufficio per la promozione e la tutela dell'informazione mentre nello Statuto del Comune di Firenze è detto che spetta all'ufficio per la trasparenza amministrativa fornire "i chiarimenti sull'iter dei provvedimenti e delle pratiche amministrative e tutto quanto possa essere utile al cittadino nell'esercizio dei propri diritti" (art. 87).

Quanto al diritto di accesso negli statuti del Comune di L'Aquila (art. 36), del Comune di Bari (art. 5) e del Comune di Bologna (art. 10) è demandata al regolamento la disciplina di tale diritto e l'individuazione delle categorie di atti riservati mentre nell'art. 12 del Comune di Genova si ripete quanto previsto dall'art. 10 della l. 241 riguardo ai diritti degli intervenuti e si prevede la possibilità di estrarre copia dei documenti fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza.

Nello Statuto del Comune di Firenze è previsto che l'accesso agli atti spetti a "chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto" e analogamente a quanto previsto dal Comune di Genova si ripete quanto previsto dall'art. 10 della l. 241.

Per quanto riguarda il responsabile del procedimento dall'art. 37 dello Statuto dell'Aquila e dall'art. 9 dello Statuto del Comune di Genova l'individuazione è demandata al regolamento che disciplinerà altresì per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui deve concludersi.

Dall'art. 13 dello Statuto del Comune di Genova viene stabilito che il responsabile del procedimento curi la comunicazione dell'avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7 della l. 241.

Il Comune di Firenze invece ha indicato nello Statuto (art. 81) che "il responsabile del procedimento è determinato per ciascun atto ed è individuabile nel funzionario preposto al provvedimento, nel dirigente

responsabile del servizio o nel dirigente del settore funzionale e deve garantire il rispetto dei termini e la partecipazione dei soggetti interessati; l'inadempimento è soggetto alle forme di responsabilità previsto dalle vigenti norme".

Per quanto riguarda la Conferenza dei servizi dall'art. 16 dello Statuto del Comune di Genova è previsto che l'iniziativa per indirla spetti all'organo competente per il procedimento; quando però bisogna acquisire anche assenti di altre pubbliche amministrazioni è indetta dal sindaco che acquisisce le determinazioni del Comune e del Consiglio di Circostrizione interessato al provvedimento.

Inoltre analogamente a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto del Comune di Bologna "il Sindaco promuove in forma pubblica ogni due anni conferenze di servizi aperte alla partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni e di cittadini interessati per verificare l'effettiva incidenza delle politiche del Comune".

Riguardo alle forme di pubblicità nell'art. 17 dello Statuto del Comune di Genova è previsto che la pubblicità degli atti si effettui mediante affissione nell'Albo pretorio e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale a differenza del Comune di Firenze nel quale è prevista quale forma di pubblicità degli atti amministrativi la pubblicazione nell'Albo pretorio (art. 85); mentre nel Bollettino Ufficiale che avrà scadenza massima bimestrale verranno pubblicate le deliberazioni, le ordinanze più significative, le circolari interpretative, i programmi nonché i regolamenti (art. 86).

Sempre con riguardo alla pubblicità dell'art. 18 dello Statuto del Comune di Genova è prevista l'istituzione del notiziario del Comune (analogamente a quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto dell'Aquila) in cui si danno notizie sull'attività del Comune e l'istituzione del registro ecologico nel quale si danno informazioni aggiornate su alcuni temi socio-ambientali.

Per quanto riguarda i regolamenti, ai quali gli statuti fanno rinvio, si può osservare che ad eccezione del Comune di Genova e di quello di Bologna che contengono una norma transitoria apposta (rispettivamente art. 85 e art. 68) nelle quali sono fissati dei termini per l'adozione degli stessi, negli altri statuti non è dato rinvenire disposizioni analoghe, per cui c'è da augurarsi, dato anche il silenzio della l. 142 su questo punto specifico che i Comuni si dotino con celerità anche della disciplina di dettaglio.

Attuazione della L. 241 nella legislazione di Settore

A tutt'oggi sono soltanto 10 gli articoli di leggi regionali di settore che richiamano la L. 241 e, conseguentemente non è possibile trarre spunti di riflessione significativi di un orientamento o di una metodologia operativa in riferimento alle singole materie interessate.

Dall'esame delle leggi, comunque, è possibile evidenziare taluni aspetti di fondo:

1. Un primo dato che emerge è che, spesso, il richiamo della L.241 è correlato prevalentemente all'esigenza di applicare specifici istituti della legge medesima direttamente nei casi disciplinati dalla singola legge regionale. Si vedano, a tal proposito:
 - l'art. 3 della L.R. 29/91 e l'art. 2 della L.R. 33/91, (doc. 1 e 2) entrambe della Regione Abruzzo che richiamano il comma 2 dell'art. 16 della L. 241 (procedere indipendentemente dal parere di comitati e commissioni);
 - l'art. 18 della L.R. 17/91 della Regione Emilia Romagna (doc.3) che richiama il comma 4 dell'art. 11 della L. 241 (previsione di un indennizzo nei casi di revoca e sospensione di provvedimenti autorizzativi);
 - l'art. 7 della L.R. 24/91 della Regione Liguria (doc. 6) che richiama l'art. 12 della L. 241 al fine di prevedere la pubblicazione sul B.U.R. e nei principali quotidiani locali dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi previsti dalla stessa legge regionale;
2. In altri casi, invece, il richiamo alla L.241 è generale sia per estendere i principi contenuti a tutta la legge regionale di Settore -vedasi comma 5 dell'art. 7 della L.R. 6/91 della Regione Lombardia- (doc. 7) sia per legittimare interventi non supportati da altri presupposti normativi -vedasi art. 15 della L.R. 21/91 della Regione Lazio (doc. 4).
3. Un altro aspetto che si ritiene utile evidenziare è che il richiamo della L. 241 viene effettuato anche da Regioni che già dispongono della legge regionale di recepimento (Liguria e Marche).

In realtà, mentre il richiamo della Regione Marche (doc. 8) è finalizzato semplicemente a richiamare la propria legge regionale di recepimento della 241, la Regione Liguria disciplina per un verso taluni aspetti non sufficientemente specificati dalla propria normativa quadro (cfr L.R. 24/91 LIGURIA - doc. 6). per altro verso condiziona l'esercizio della delega di funzioni alla

preventiva certezza che l'ente locale sia già organizzato secondo la previsione normativa della L. 241 (cfr. L.R. 20/91 - doc. 5);

4. La materia dei controlli è particolarmente richiamata dalla normativa regionale in esame se si considera che ben 3 leggi regionali (15/91 Marche, 19/91 Veneto e 49/91 Friuli- doc. 8, 9 e 10) riguardano l'organizzazione e il funzionamento degli Organi di Controllo. In particolare, si richiama la L.241 per disciplinare il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'Organo con le seguenti differenziazioni

- la Regione Marche (doc. 8) fa esplicito rinvio alla legge regionale sull'accesso ai documenti amministrativi emanata in applicazione della L.241;
- la Regione Veneto (doc. 9) disciplina il rilascio di copie a "chiunque abbia interesse" ai sensi della L. 241
- la Regione Friuli (doc. 10) detta "norme transitorie" in attesa dell'approvazione della legge regionale di attuazione della L. 241.

Ed è questo l'unico caso nel quale è annunciata la successiva emanazione di una legge organica attuativa della L. 241.

5. Il presente esame della legislazione regionale di settore non appare esaustivo circa l'effettività delle norme in atto che si richiamano ai principi della stessa L. 241.

Può accadere, infatti, che i singoli istituti, le specificità e le metodologie proprie della 241 siano trasfusi negli atti normativi regionali, senza il riferimento testuale che tali previsioni normative sono state attivate "nello spirito" o "in armonia" con le norme della più volte richiamata L.241.

Un esempio di tale possibilità -che casualmente emerge dalla ricerca in questione- è rappresentata dagli articoli delle leggi regionali dell'Abruzzo (doc. 1 e 2) che, pur trattando sostanzialmente di questioni attinenti la 241 (definizione del procedimento, fissazione di termini di scadenza per i pareri e per l'emanazione dell'atto finale ecc.), non sarebbero stati evidenziati nella presente ricerca se non per effetto dello specifico comma che richiama testualmente la L. 241.

Conclusivamente emerge il dato che, se le norme della L. 241 rappresentano un codice di comportamento che impegna la P.A. nel suo complesso, ciascuna Regione sta applicando questo nuovo codice secondo modalità che ritiene più acconce e funzionali sulla scorta di quanto evidenziato in precedenza.

Come documentazione allegata alla presente nota si acclude copia del testo dei singoli articoli oggetto della ricerca.



TESTO DEGLI ARTICOLI DELLELeggi regionali che richiamano espressamente la L. 241/90

DOC.1 LEGGE REGIONALE

N. 29 DEL 25 06 1991 ABRUZZI

L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0010 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19 luglio 1984, n. 46:

Regolamento dei Servizi di riabilitazione: Centri privati residenziali a degenza diurna ed ambulatoriale.

TESTO

ARTICOLO 3

(Procedure per l' autorizzazione)

1. L' art. 7 e' sostituito dal seguente: << L' autorizzazione all' apertura dei Centri privati per la riabilitazione, all' ampliamento, trasformazione o trasferimento dei medesimi e' rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessorato Regionale alla Sanita', previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti dalla presente Legge Regionale, sentito il parere del Consiglio Sanitario Regionale e dopo aver acquisito il parere della competente USL.

2. I progetti di costruzione per l' apertura, l' ampliamento, la trasformazione e il trasferimenti, devono essere approvati, per quanto di loro competenza, anche dal Servizio di prevenzione ed igiene ambientale dell' Unita' Locale Socio - Sanitaria competente per territorio, il quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La Giunta Regionale si pronuncia sull' accoglibilita' della domanda fissando un congruo termine per l' allestimento completo del Centro privato per la riabilitazione ovvero per la realizzazione delle opere di ampliamento o trasformazione, sono comunque fatte salve le norme edilizie comunali vigenti per competenza territoriale.

4. Trascorso tale termine, l' Assessorato Regionale alla Sanita' dispone l' ispezione tecnica, avvalendosi della propria struttura ispettiva, eventualmente dei competenti servizi tecnici e sanitari delle Unita' Locali Socio - Sanitarie e/ o dei competenti uffici tecnici regionale, per l' accertamento della corrispondenza della struttura realizzata e dei relativi requisiti, anche in materia di igiene e sanita' pubblica, di prevenzione

antincendi, di infortunistica ed igiene del lavoro.

5. Ove l' ispezione che deve essere compiuta entro trenta giorni dalla richiesta sia positiva, la Giunta regionale acquisita la ricevuta comprovante l' avvenuto versamento della tassa di concessione regionale prevista dalle vigenti disposizioni, nonche' le necessarie autorizzazioni di agibilita' ovvero di abitabilita' previste in materia, emette il conseguente provvedimento di autorizzazione.

6. Per l' istruttoria della domanda l' Assessorato regionale alla Sanita' puo' avvalersi dei servizi dell' Unita' Locale Socio - Sanitaria nel cui ambito territoriale e' collocato il presidio sanitaria.

7. Il procedimento per la pronuncia di cui al 3° comma del presente articolo deve concludersi entro sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 agosto 1990, n. 241.

8. Il Consiglio Sanitario Regionale deve esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

9. In mancanza trova applicazione il 2° comma dell' art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 241.

10. L' autorizzazione e' strettamente personale e qualsiasi trasferimento di titolarita' deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.

11. Ogni variazione nella persona del direttore medico responsabile del Centro deve essere preventivamente comunicata alla Unita' Locale Socio - Sanitaria, ove e' ubicato il Centro, che rilascia il relativo nulla osta entro dieci giorni, qualora il sostituto abbia tutti i requisiti previsti dalla presente legge e da ogni altra disposizione in materia.

12. L' Unita' Locale Socio - Sanitaria deve comunicare la variazione di cui al precedente comma all' Assessorato Regionale alla Sanita' >>.

DOC.2

LEGGE REGIONALE

N. 33 DEL 11 07 1991 ABRUZZI

L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0003 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Modifiche e integrazioni alla LR 14 agosto 1981, n. 32, concernente: << Norme per il trasferimento alle Unita' Locali Socio - Sanitarie delle funzioni di igiene e sanita' pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l' assistenza farmaceutica >>.

TESTO

ARTICOLO 2

(norme per l' apertura e l' esercizio delle farmacie

AL secondo comma dell' art. 24 della legge 24 agosto 1981, n. 32, la dizione << d' intesa con >> e' sostituita dalla parola << sentita >>.

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

I provvedimenti per la liquidazione e il pagamento dell' indennita' di residenza di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo devono essere adottati improrogabilmente entro il 30 giugno del primo anno del biennio, mentre quelli riguardanti l' erogazione dei contributi aggiuntivi, previsti dalla legge regionale 18 agosto 1988, n. 61, devono essere assunti entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo a quello cui si riferiscono.

Per il rispetto di tali termini, le amministrazioni delle Unità Socio - Sanitaria si avvalgono, qualora cio' si renda necessario, della facoltà di cui all' art. 16, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In caso di inadempienze, la Giunta regionale nomina un Commissario per il complemento, in via sostitutiva, degli atti di cui ai precedenti commi.

Il Commissario, nell' ipotesi in cui venga a conoscenza o accerti fatti che diano luogo a responsabilita', e' tenuto a ottemperare alle prescrizioni di cui all' art. 8 della legge regionale 14 maggio 1983, n. 25.

DOC.3

LEGGE REGIONALE

N. 17 DEL 18 07 1991 EMILIA-ROMAGNA

L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0040 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

SUDD INT

TITOLO III

Provvedimenti autorizzativi

TESTO

ARTICOLO 18

Revoca e sospensione

1. L' autorizzazione e' revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumita' e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell' attivita' estrattiva.

2. La revoca e' disposta con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Commissione tecnica infraregionale per le attivita' estrattive. Ricorrendone le condizioni viene disposto un equo indennizzo secondo il principio fissato dal comma 4 dell' art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 il Sindaco dispone le modifiche che risultino necessarie al progetto di sistemazione finale delle aree oggetto dell' attivita' estrattiva.

4. In caso di temporaneita' delle condizioni indicate al comma 1, l' autorizzazione puo' essere sospesa per il tempo della loro persistenza. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

DOC.4 LEGGE REGIONALE
N. 21 DEL 18 06 1991 LAZIO
L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0038 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1991 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

TESTO

ARTICOLO 15

1. Nello spirito di quanto previsto dall' articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 17 e della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e' autorizzato ad attivare ogni iniziativa volta alla diffusione ed all'informazione dell' attivita' regionale attraverso la pubblicazione di una apposita rivista ed attraverso la stipula di idonee convenzioni con il sistema radio - televisivo regionale pubblico e privato.

2. A tal fine e' istituito nel bilancio di previsione 1991 il capitolo n. 25779 denominato: << Spesa per la diffusione di notizie ed informazioni regionali >> con uno stanziamento di lire 1.500 milioni.

DOC.5 LEGGE REGIONALE
N. 20 DEL 21 08 1991 LIGURIA
L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0025 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Riordino delle competenze per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali.

SUDD INT

CAPO I
ORDINAMENTO DELLE
COMPETENZE A REGIME

TESTO

ARTICOLO 1

(Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali)

1. Sono subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative:

a) di rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n.

1497 e successive modificazioni nei confronti degli interventi:

1. - previsti dagli strumenti urbanistici attuativi che abbiano riportato l' autorizzazione di massima di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24;

2. - previsti dai progetti di recupero paesistico - ambientale approvati a norma dell' articolo 9 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6;

3. - ricadenti nel territorio dei Comuni dotati della disciplina paesistica di cui all' articolo 8 della legge regionale n. 6/ 1991, sempreche' in sede di approvazione della relativa variante integrale o settoriale allo strumento urbanistico generale ovvero di integrazione della stessa a questi fini, sia accertato da parte dei competenti organi regionali, sulla base di specifica documentazione prodotta dal Comune, che questo e' dotato di strutture tecniche facenti capo ad un funzionario responsabile ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Capo II della legge 7 agosto 1990 n 241 ed idonee, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a garantire il corretto esercizio delle funzioni da subdelegare;

b) di adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori previsti dalla legge n 1497/ 1939 e successive modificazioni.

2. La subdelega di cui al primo comma non opera comunque nei confronti degli interventi relativi:

a) alle opere pubbliche di cui all' articolo 81 del DPR 24 luglio 1977 n. 616;

b) alle grandi infrastrutture ferroviarie, stradali ed autostradali, portuali ed aeroportuali, tecnologiche e speciali, nonche' alle grandi opere di sistemazione idraulica;

c) alla viabilità di collegamento come definita dal PTCP;
 d) alle discariche ed agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi;
 e) alle cave come definite dal PTCP ed alle miniere;
 f) al territorio del Monte di Portofino come delimitato con legge regionale 4 dicembre 1986 n. 32, ferme restando le competenze in materia dell' Ente regionale con essa istituito.

3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente lettere a), d) ed e) sono rilasciate con il provvedimento termine dello speciale procedimento previsto dalla legge per l' approvazione delle relative opere od interventi; a tal fine i pertinenti provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente di concerto con l' Assessore incaricato dei Beni Ambientali e Naturali, previo esperimento delle procedure preordinate alle specifiche valutazioni sotto il profilo paesistico - ambientale ancorché risulti già scaduto il termine di cui al nono comma dell' articolo 82 del DPR n. 616/ 1977 come modificato dall' articolo 1 del dl 27 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1985 n. 431.

4. Il provvedimento finale degli eventuali procedimenti urbanistici volti a consentire la realizzazione delle opere di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo e' comprensivo altresì della autorizzazione paesistico - ambientale prescritta dall' articolo 7 della legge n. 1497/ 1939.

DOC.6 LEGGE REGIONALE
 N. 24 DEL 04 09 1991 LIGURIA
 L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0018 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Misure urgenti per l' emergenza idrica, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

SUDD INT

TITOLO I
 MISURE URGENTI IN
 MATERIA DI ACQUEDOTTI

TESTO

ARTICOLO 7

(Modalita' di concessione dei contributi)

1. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 6, la Regione stipula apposite convenzioni con gli Enti interessati contenenti le modalita' di presentazione del progetto o del programma di intervento, la copertura finanziaria qualora l' importo del progetto superi il contributo di cui allo stesso articolo 6, le condizioni di erogazione, gestione, rendicontazione ed eventuale revoca del contributo.

2. La convenzione per la concessione del contributo di cui all' articolo 6 lettera b) deve inoltre contenere le modalita' di presentazione delle richieste di contributo da parte degli utenti degli acquedotti pubblici e privati all' AMGA, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione del contributo stesso.

3. La Regione cura la pubblicazione sul BUR e sui principali quotidiani locali dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi agli utenti di cui al secondo comma, ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

DOC.7

LEGGE REGIONALE

N. 6 DEL 07 03 1991 LOMBARDIA

L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0028 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Miglioramenti dell' efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative

TESTO

ARTICOLO 7

(Procedure)

1. Le domande per richiedere gli incentivi di cui al precedente art. 2, sono presentate ai servizi provinciali agricoltura, foreste ed alimentazione (SPAFA) competenti per territorio.

2. Il presidente della giunta regionale o l' assessore all' agricoltura, se delegato, puo' nominare, per l' esecuzione dell' istruttoria in particolari casi motivati, un nucleo di valutazione composto da tre funzionari regionali di cui almeno uno appartenente al servizio provinciale agricoltura, foreste ed alimentazione competente per territorio.

3. Non possono essere istruite domande relative ad opere già iniziate alla data della presentazione delle domande medesime.

4. Nel caso di istruttoria positiva, i dirigenti dei servizi provinciali agricoltura, foreste ed alimentazione, su richiesta dell'interessato, rilasciano l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, rilasciano l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle opere senza che ciò costituisca obbligo alla contribuzione regionale per le opere stesse.

5. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente << Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi >>.

DOC.8 LEGGE REGIONALE
N. 15 DEL 28 06 1991 MARCHE
L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0020 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO

Organizzazione e funzionamento dell'Organo di Controllo della Regione sugli atti degli Enti locali.

SUDD INT CAPO V

Coordinamento e pubblicità degli atti di controllo

TESTO ARTICOLO 17

Pubblicazione e consultazione degli atti di controllo

1. La giunta regionale dispone la pubblicazione di un bollettino trimestrale degli atti di controllo nel quale vengono raccolte le deliberazioni principali del comitato regionale di controllo e delle sezioni con le relative motivazioni, nonché gli atti di definizione dei criteri interpretativi di cui all'articolo 16.

2. A tale scopo i segretari delle sezioni del comitato regionale di controllo inviano mensilmente alla segreteria del comitato stesso le deliberazioni principali assunte nel periodo precedente, individuate sulla base di criteri e schemi di classificazione determinati in una conferenza dei dirigenti dei servizi degli organi addetti al controllo, convocata dal presidente del comitato regionale che la presiede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente sottoposti a verifica in riunioni annuali.

3. Il segretario del comitato regionale cura la redazione del bollettino e lo trasmette, per la pubblicazione, al dirigente del servizio regionale competente.

4. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'organo di controllo e' regolato dalla legge regionale sull'accesso ai documenti amministrativi emanata in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il comitato regionale e le sezioni rilasciano entro dieci giorni, su richiesta e a spese dei richiedenti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 dello Statuto regionale, copia dei propri atti.

DOC.9 LEGGE REGIONALE
N. 19 DEL 30 07 1991 VENETO

TITOLO ATTO
Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale di controllo

TESTO ARTICOLO 32
1. Chiunque abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, può ottenere dalla Segreteria la visione e il rilascio di copia dei provvedimenti emessi dalla Sezione e del verbale delle sedute.

2. La visione può avvenire solo ad avvenuta pubblicazione dell'estratto del verbale della seduta; il rilascio della copia è subordinato, ove non si tratti di enti controllati, al rimborso del costo della riproduzione, in conformità alle norme vigenti in materia.

DOC.10 LEGGE REGIONALE
N. 49 DEL 12 09 1991 FRIULI-VENEZIA
L'ATTO E' SUDDIVISO IN 0093 UNITA' DOCUMENTO

TITOLO ATTO
Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

SUDD INT TITOLO I
NORME REGIONALI IN MATERIA DI FUNZIONI DI CONTROLLO DEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

CAPO III
Espletamento dei controlli
SEZIONE III
QUESTIONI CONNESSE CON L' ATTIVITA'
DI CONTROLLO

TESTO

ARTICOLO 45

Richieste, certificazioni e rilascio copie di provvedimenti

1. In attesa dell' approvazione della legge regionale di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli atti degli organi regionali di controllo trova applicazione il presente articolo.

2. Chiunque, in forma singola o associata, puo' richiedere di consultare le decisioni definitive dei Comitati regionali di controllo, nonche' il rilascio di copia di provvedimenti in carta semplice, previo pagamento dei soli costi.

3. Chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha la facolta' di prendere visione, nonche' di richiedere il rilascio di copie di documenti amministrativi, anche interni, degli organi regionali di controllo.

4. Spetta al segretario del Comitato regionale di controllo curare l' attivita' di cui al presente articolo.